

Repertorio n. Raccolta n.
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno quindici del mese di febbraio,
= 15 febbraio 2012 =

In Verona, via Saffi n. 2/D.

.....omississ.....

convengono quanto segue:

ART. 1 - E' costituita, l'associazione denominata: **"ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI GIARDINAGGIO"** regolata dal presente statuto

Titolo I
Costituzione

Art. 1 - Denominazione

L'Organizzazione Associazione Italiana Centri Giardinaggio è una Associazione che si identifica come ente senza scopo di lucro costituito da persone fisiche, da persone giuridiche ed enti pubblici e privati che accettano le norme stabilite dal presente Statuto.

L'Associazione si configura come associazione privata per sviluppare una identità professionale e un processo virtuoso di sviluppo economico delle aziende che operano nel settore specializzato del giardinaggio e florovivaismo e che sono impegnati in attività di vendita organizzata al dettaglio più comunemente chiamata "centri di giardinaggio" (Garden Center).

In ragione di evidenti necessità sopravvenute, dovute all'aumento ed alla diffusione sul territorio nazionale delle attività dell'Associazione, la sua articolazione organizzativa potrà essere eventualmente strutturata in base ad associazioni locali, raggruppati su base regionale, aderenti all'associazione nazionale.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 3 - Sede sociale

La sede sociale è in Verona, Via Sommacampagna n. 63/d.

Si possono istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città sul territorio nazionale.

E' inoltre possibile istituire sedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanza dell'Associazione entro il territorio italiano ed uffici di rappresentanza anche all'estero.

Art. 4 - Scopo e finalità

L'Associazione ha lo scopo di tutelare, qualificare, promuovere e sviluppare l'attività dei centri di giardinaggio.

L'attività dell'associazione sarà svolta con la consapevolezza che ad oggi in tutta la nazione esiste un panorama molto diversificato di aziende che, con diverse forme giuridiche e diverse forme autorizzative, operano nel settore del Giardinaggio e pertanto conducono un Centro di Giardinaggio.

L'Associazione promuoverà ogni attività utile o necessaria per la crescita economica degli associati, per la loro formazione professionale, nonché per la semplificazione amministrativa del mercato in cui operano. A tal fine l'Associazione svolgerà attività di rappresentanza e tutela presso gli organi deputati a legiferare in materia.

Ai soli fini di questo Statuto per centro di giardinaggio si deve intendere ogni centro:

- "altamente specializzato" nella vendita di prodotti per il giardinaggio, prodotti annessi e complementari;
- in grado di recepire e proporre agli utenti le innovazioni tecnologiche del settore;
- in grado di offrire dei servizi di consulenza per la scelta e cura delle piante e degli animali e per l'arredo delle aree verdi, pubbliche e private;
- impegnato nelle attività di formazione e diffusione della cultura del verde e dei suoi effetti benefici sulla salute dell'ambiente e dell'uomo;
- in grado di sviluppare attività di ricreazione ed accoglienza al fine di favorire la cultura del benessere.

L'associazione, al fine di perseguire le sue finalità potrà:

- rappresentare le necessità giuridiche, tecniche, economiche e commerciali delle aziende associate presso gli uffici istituzionali preposti;
- organizzare tutte le iniziative comuni atte allo sviluppo ed alla tutela della categoria;
- promuovere e favorire lo scambio di esperienze tra aziende associate;
- tutelare e promuovere gli interessi professionali delle aziende associate;
- proporre, designare e nominare i propri rappresentanti in tutti gli Enti e gli organi che si occupano di tematiche relative al settore del verde;
- promuovere la conoscenza e sensibilizzare la coscienza sulle tematiche ambientali (es. chilometro zero e regionalizzazione), la tutela del territorio, il benessere

dell'uomo, la sostenibilità dei processi di antropizzazione, le tecnologie verdi, lo sviluppo sostenibile, etc.

- aderire ad altre associazioni di categoria nazionali ed internazionali per rafforzare le azioni di tutela e sviluppo del settore;

- offrire un network di aziende e pertanto una piattaforma qualificata per facilitare le interazioni tra i centri di ricerca e l'associazione al fine di ottimizzare il processo di trasferimento delle innovazioni attraverso attività di didattica e di ricerca;

- promuovere la professionalizzazione del settore attraverso la formazione del personale anche attraverso forme di stage con scambio di personale tra le aziende associate, esplorando ogni possibilità per ottenere riconoscimenti dai fondi sociali di fondazioni, associazioni, ed istituzioni di carattere pubblico e privato;

- promuovere, nell'ambito delle finalità dell'associazione, attività culturali, ricreative, mostre ed eventi anche in collaborazione con soggetti terzi;

- promuovere la cultura degli orti e giardini, pubblici e privati, anche in concorso con enti pubblici locali, al fine di preservare, divulgare e ricercare patrimoni genetici vegetali di pregio.

Articolo 5: Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può tra l'altro:

a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

b) stipulare ogni opportuno contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

c) raccogliere fondi, nel rispetto delle normative vigenti, finalizzati al perseguimento dei fini istituzionali;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, federazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione di detti organismi;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 6 - Soci

L'Associazione si compone di soci ordinari e di soci onorari. I soci ordinari sono tutte le persone fisiche e/o giuridiche che svolgono attività di florovivaismo e vendono in forma organizzata i prodotti per il giardinaggio in genere e quelle che non esercitano l'attività di florovivaismo, ma acquistano e vendono in forma organizzata i prodotti di giardinaggio.

I soci ordinari sono tenuti a versare la quota sociale annuale ed a partecipare in modo continuativo e permanente alle attività dell'Associazione.

Ogni associato avrà diritto ad un voto.

I soci onorari sono persone fisiche e/o giuridiche che contribuiscono in modo decisivo al raggiungimento degli scopi statutari e hanno particolari meriti nei confronti dell'Associazione.

I soci onorari sono nominati dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo, non pagano la quota associativa, partecipano alle assemblee generali ed hanno diritto di voto.

Sono considerati "sostenitori" gli sponsor, i fornitori e le aziende pubbliche o private che hanno forte attinenza e connessione con l'attività principale dei centri di giardinaggio (associazioni culturali, enti di formazione, professionisti etc.) che sostengono l'associazione con contributi, donazioni ed erogazioni liberali, anche periodiche.

La qualifica di "sostenitore" è deliberata dal consiglio direttivo.

I sostenitori non sono soci, non sono tenuti al pagamento della quota associativa, partecipano alle assemblee degli associati ma in quanto non soci sono privi del diritto di voto.

Non possono partecipare all'associazione le aziende di distribuzione per le quali le piante ed il giardinaggio non rappresentano l'attività prevalente, anche in termini di superficie aziendale investita.

Non può partecipare all'associazione chi non possiede i requisiti minimi di professionalità, livello organizzativo, politica di sviluppo valutati insindacabilmente dal Consiglio direttivo.

La qualifica di socio non è trasmissibile sia inter vivo che a causa di morte e non ha durata temporanea.

Art. 7 - Ammissione

Chi vuole entrare a far parte dell'associazione deve presentare la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo che delibera in proposito alla prima riunione successiva al ricevimento della domanda.

Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda di ammissione.

Art. 8 - Recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, con effetto dall'anno sociale successivo a quello in cui il recedente ne dà comunicazione scritta;
- 2) per esclusione, quando esistono gravi ragioni, su decisione presa dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Proviviri (se istituito) senza formalità di procedura, con il rispetto del contraddittorio.

Il socio recedente o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

Titolo II Amministrazione

L'organo amministrativo dell'associazione ha come obiettivo delle sue attività:

- la rappresentanza presso tutti gli organi istituzionali al fine di promuovere ed indirizzare tutte le azioni necessarie per lo sviluppo del settore;
- l'attività di formazione professionale degli associati attraverso la promozione e la diffusione di strumenti atti a sviluppare gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del settore.

Tutti i componenti degli organi dell'associazione sono chiamati a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali ed in linea con i principi e i valori ispiratori dell'associazione.

Art. 9 - Presidenza dell'Associazione

L'Associazione è legalmente rappresentata dal proprio Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta.

Il Presidente del consiglio direttivo è anche Presidente dell'associazione; in caso di suo impedimento o assenza, il Consiglio direttivo è presieduto dal Vice Presidente, o da un membro del Consiglio di Amministrazione delegato dal Consiglio medesimo.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da 11 (undici) consiglieri.

Il primo consiglio direttivo è nominato dai soci fondatori nell'atto costitutivo dell'associazione ed i suoi membri possono essere scelti sia tra i soci fondatori che tra persone estranee.

Esso dura in carica fino alla convocazione della prima assemblea degli associati che si dovrà tenere entro un anno dalla data della costituzione dell'associazione.

In tale sede l'assemblea degli associati provvederà a rinnovare il Consiglio Direttivo.

I nuovi consiglieri dovranno essere scelti dall'assemblea secondo le seguenti modalità al fine di garantire una rappresentanza equilibrata in relazione alle aree geografiche di provenienza degli associati.

Le macro regioni sono 6 (sei) composte nel seguente modo:

- 1) Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria;
- 2) Lombardia;
- 3) Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;
- 4) Toscana, Emilia Romagna;
- 5) Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo;
- 6) Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

L'appartenenza alle macro regioni sarà determinata dal Consiglio direttivo in relazione alla localizzazione della sede legale delle attività dei soci.

Ogni macro regione che raggiunge il numero minimo di tre associati può essere rappresentata da numero 1 (uno) consigliere nel Consiglio direttivo, pertanto le macro regioni potranno eleggere un massimo di 6 (sei) consiglieri.

Il numero dei consiglieri che per qualsiasi causa non vengono eletti dalle macro regioni verranno eletti direttamente dall'assemblea degli associati.

L'assemblea degli associati elegge comunque almeno 5 (cinque) consiglieri.

I raggruppamenti di regioni e le modalità per le elezioni potranno essere definite da un apposito regolamento interno approvato dall'assemblea degli associati senza necessità di modifica del presente statuto.

Il Consiglio direttivo elegge il Presidente ed il vicepresidente.

Art. 11 - Durata del mandato

La durata del mandato del Presidente e dei membri del Consiglio è di 3 (tre) anni, esclusi i componenti del Consiglio direttivo ed il Presidente nominati nell'atto costitutivo che durano in carica fino alla convocazione della prima assemblea degli associati che si dovrà tenere entro un anno dalla data della costituzione dell'associazione, come previsto al precedente articolo 10.

I membri uscenti sono sempre rieleggibili.

Art. 12 - Sostituzione dei Consiglieri

Se durante il mandato, un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva assemblea, la quale vi provvederà in modo definitivo.

Le funzioni del consigliere nominato in tal modo dall'assemblea cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del consigliere che egli aveva sostituito. Nel caso in cui la nomina provvisoria fatta dal Consiglio non fosse ratificata dall'assemblea, le deliberazioni assunte nel frattempo dal Consiglio di Amministrazione rimarranno comunque nondimeno valide.

Art. 13 - Poteri del Consiglio

Il Consiglio Direttivo ha i poteri più estesi per amministrare il patrimonio dell'Associazione e compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli demandati all'assemblea, ai sensi dell'art. 29 che segue.

Sono, peraltro, compiti del Consiglio:

- . predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione al 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, predisporre e redigere ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per regolamento;
- . convocare le Assemblee fissandone l'ordine del giorno;
- . decidere dell'ammissione o dell'esclusione dei Soci;
- . redigere e modificare il Regolamento Interno da sottoporre all'assemblea degli associati;
- . provvedere all'assunzione e alla gestione del personale;
- . decidere l'istituzione di comitati tecnici di settore incaricando persone altamente qualificate individuate anche esternamente agli associati;
- . decidere l'entità della quota associativa annuale dei soci ordinari;
- . prevedere le eventuali contribuzioni a carico dei sostenitori;
- . decidere il trasferimento della sede sociale nell'ambito della stessa città;
- . proporre lo scioglimento dell'Associazione all'Assemblea Straordinaria.

Art. 14 - Nomina del Segretario e del Tesoriere

Il Consiglio può demandare a uno dei suoi membri o a qualsiasi persona, anche estranea all'Associazione, l'incarico di espletare uno o più negozi determinati, rilasciando regolari procure.

Il Consiglio nomina il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione scegliendoli tra i soci, anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che è necessario e almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno, previa convocazione del Presidente. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata con un preavviso di dieci giorni.

Il Consiglio delibera validamente quando la maggioranza dei suoi membri è presente. Le riunioni del Consiglio direttivo possono anche validamente tenersi in forma di audio - video conferenza ovvero solo audio - conferenza.

Art. 16 - Maggioranze

Il Consiglio direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 17 - Libro Verbali

Le deliberazioni del Consiglio vengono trascritte nel Libro Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Gratuità della carica

Le cariche direttive sono gratuite.

I membri del Consiglio possono ricevere una retribuzione in virtù di particolari mansioni che potrebbero essere loro attribuite ed il cui ammontare dovrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria.

E' possibile il rimborso solo delle spese documentate e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) un fondo sociale iniziale di Euro 2.500 (duemilacinquecento) pari alle quote associative versate dai costituenti;
- b) le somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
- c) ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall'Associazione e risultante dal libro degli inventari;
- d) i contributi versati una tantum dai sostenitori.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 20 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote sociali versate annualmente dai soci;
- i contributi versati periodicamente dai sostenitori e destinati ad incrementare il fondo sociale;
- le sovvenzioni, i contributi e le donazioni che l'Associazione può ottenere da enti pubblici o privati;
- le attività di carattere commerciale e produttivo, compresi i proventi di manifestazioni, mostre e convegni;

- le entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni agli associati e non;
 - i finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate;
 - i redditi ritraibili dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'associazione;
- L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Il Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea degli associati può nominare il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri nominati anche tra i non soci, che dura in carica tre anni.

Tali membri sono rieleggibili.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

Al Collegio si applicano in quanto compatibili le norme di funzionamento previste per il Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti vigilano, anche singolarmente, sulla gestione amministrativa dell'ente; esaminano il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e ne riferiscono collegialmente per iscritto all'assemblea.

Essi possono anche assistere alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Quando la legge lo richieda o l'Assemblea degli associati lo ritenga opportuno, uno o più membri effettivi del Collegio deve essere iscritto nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 - Collegio dei Proviviri

Quando sia imposto dalla legge o l'Assemblea degli associati lo ritenga opportuno viene nominato il Collegio dei Proviviri, composto da tre membri eletti ogni tre anni dall'assemblea, tra persone estranee all'Associazione. Tali membri sono rieleggibili.

Quando nominato il Collegio dei Proviviri decide sulla esclusione degli associati per gravi motivi.

Titolo III Assemblea

Art. 24 - Componenti dell'Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci ordinari e dai soci onorari.

Ogni socio ordinario od onorario ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro socio; a ciascun socio ordinario o onorario non può essere attribuita più di una delega.

Gli Enti sono presenti tramite il loro rappresentante legale o persona debitamente autorizzata.

Possono partecipare alle assemblee anche i "sostenitori" ma sono privi del diritto di voto.

Art. 25 - Riunioni dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, dietro convocazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi ai soci almeno venti giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Art. 26 - Presidenza

Le riunioni dell'assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un socio eletto dall'assemblea stessa, la quale nomina anche un Segretario.

Art. 27 - Deliberazioni

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente Statuto, l'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 28 - Raccolta delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea sono verbalizzate nel libro dei verbali e firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Art. 29 - Poteri Ordinari

L'assemblea:

- approva il bilancio consuntivo unitamente al piano annuale delle attività;
- ratifica, qualora sia richiesto dal presente Statuto, le delibere del Consiglio di Amministrazione;

- convalida le nomine provvisorie fatte dal Consiglio di Amministrazione conformemente all'art. 12, primo comma;
- nomina, qualora sia necessario, i Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri;
- delibera le eventuali adesioni dell'Organizzazione ad associazioni e federazioni che perseguono scopi similari;
- delibera eventuali regolamenti e relative modifiche;
- delibera le modifiche dello Statuto;
- delibera su questioni relative a modifiche del patrimonio;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 30 - Modifiche Statutarie

L'Assemblea delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 31 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci, dall'Assemblea, la quale nomina un liquidatore scelto tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione.

Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di competenza notoria, associata o no, avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo dell'Associazione.

Art. 32 - Patrimonio residuo

L'attivo netto sussistente sarà devoluto dall'assemblea, deliberando e votando conformemente all'art. 31, ad uno o più Enti che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito analogo a quello dell'Associazione disciolta, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 33 - Divieto di distribuzione del patrimonio

In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto valgono le disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di associazioni.

L'associazione viene retta da un Consiglio Direttivo, composto da undici membri, che resterà in carica fino alla prossima assemblea degli associati che dovrà essere convocata entro un anno dalla data odierna e viene nominato nelle persone dei signori:

- GIRELLI SILVANO;
- SCHULLIAN MARTINA;
- DICHIO BARTOLOMEO;
- DONETTI STEFANO;
- BARDIN ANDREA;
- NICORA VITTORE;
- GIOVANNELLI GRAZIANO;
- DALLE RIVE VALENTINO;
- MORSELLI CLAUDIO, tutti sopra generalizzati, e i signori
- RAPPO FABIO ERNESTO, nato a Milano l'11 gennaio 1961, domiciliato a Cusago (MI) Viale Europa n. 11, codice fiscale RPP FRN 61A11 F205P;
- MIRANDOLA RICCARDO, nato a Nogara (VR) il 18 gennaio 1969, residente a Nogara (VR), via Motta n. 49/A, codice fiscale MRN RCR 69A18 F918D;

che accettano la carica.

I costituenti apportano quale patrimonio iniziale dell'associazione la somma di Euro ciascuno.

I componenti mi dispensano di comune accordo tra loro dalla lettura dell'allegato.

Spese e tasse del presente atto sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto ai componenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono.

Consta il presente atto di quattro fogli, scritti per intere facciate dodici e sin qui della tredicesima.

Sottoscritto alle ore: 16.00.